

(N. 2855)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1953 (V. Stampato N. 2493)

d'iniziativa dei Deputati GENNAI TONIETTI Erisia e LOMBARDINI

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MARZO 1953

Modifica alla legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni
in materia di finanza locale

PROPOSTA DI LEGGE

Articolo unico.

Nella tariffa massima dell'imposta di consumo, prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale 14 agosto 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sostituito dall'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703, alla voce: « gas per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici », è aggiunta la seguente nota:

« Sul gas non in bombole impiegato per riscaldamento l'imposta si applica in ogni caso con l'aliquota di lire 1,50 per metro cubo ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.